



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROVIGO

ALLEGATO n° del C.P. 83/28183  
DEL 21.08.96  
*[Signature]*

# REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA  
OCCUPAZIONE DI SPAZI ED  
AREE PUBBLICHE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER  
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI		
Art. 1	Oggetto del regolamento	Pag. 1
Art. 2	Oggetto della tassa	Pag. 1
Art. 3	Soggetti attivi e passivi	Pag. 1
Art. 4	Esenzioni	Pag. 2
CAPO II - CRITERI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA		
Art. 5	Criteri di distinzione delle occupazioni	Pag. 3
Art. 6	Graduazione della tassa	Pag. 3
Art. 7	Commisurazione della tassa	Pag. 3
Art. 8	Occupazioni permanenti. Disciplina	Pag. 4
Art. 9	Passi carrabili	Pag. 4
Art. 10	Occupazioni temporanee	Pag. 6
Art. 11	Occupazioni del sottosuolo e soprassuole	Pag. 7
Art. 12	Distributori di carburante	Pag. 8
Art. 13	Distributori di tabacchi	Pag. 9
CAPO III PUBBLICITA' LUNGO LE STRADE PROV.LI		
Art. 14	Definizione dei mezzi pubblicitari	Pag. 10
Art. 15	Norme generali	Pag. 10
Art. 16	Cartelli ed altri mezzi pubblicitari	Pag. 10

Art. 17	Zone vincolate: divieto di installazione mezzi pubblicitari	Pag. 10
Art. 18	Ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade provinciali	Pag. 10
Art. 19	Cartelli di direzione	Pag. 12
Art. 20	Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili	Pag. 12
Art. 21	Adattamenti delle forme di pubblicità esistenti	Pag. 12
Art. 22	Commisurazione della tassa	Pag. 12
 <b>CAPO IV - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA</b>		
Art. 23	Denuncia	Pag. 13
Art. 24	Accertamento	Pag. 14
Art. 25	Riscossione coattiva	Pag. 15
Art. 26	Rimborsi	Pag. 15
Art. 27	Sanzioni	Pag. 16
 <b>CAPO V - DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE</b>		
Art. 28	Requisiti della domanda	Pag. 17
Art. 29	Deposito cauzionale	Pag. 18
Art. 30	Oneri di istruttoria	Pag. 18
Art. 31	Allegati alla domanda	Pag. 18
Art. 32	Responsabile del procedimento	Pag. 20
Art. 33	Istruttoria sulla domanda	Pag. 20
Art. 34	Disciplinare tecnico	Pag. 21
Art. 35	Condizioni delle concessioni, autorizzazioni e nulla-osta	Pag. 21
Art. 36	Durata delle concessioni e delle autorizzazioni	Pag. 22

Art. 37 Elenchi delle concessioni e autorizzazioni	Pag. 22
Art. 38 Rinnovi	Pag. 22
Art. 39 Variazione messaggio pubblicitario	Pag. 23
Art. 40 Volturazioni	Pag. 23
Art. 41 Revoche	Pag. 24
Art. 42 Decadenza	Pag. 24
Art. 43 Rinunce	Pag. 24
Art. 44 Occupazioni d'urgenza	Pag. 24
Art. 45 Norme transitorie e finali	Pag. 25
Art. 46 Entrata in vigore	Pag. 26
Art. 47 Abrogazioni e sostituzioni	Pag. 26

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER  
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

CAPO I  
Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione della tassa provinciale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza delle concessioni e delle autorizzazioni di occupazione.
2. Vengono osservate le disposizioni del Capo II del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507 così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 28/12/1993 n. 566, nonché del D. Lgs. 30/4/1992 n. 285 e D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia, ad eccezione di quelle realizzate su tratti di strade provinciali che attraversano il centro abitato dei Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, sono altresì soggette le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Art. 3 Soggetti attivi e passivi

1. La tassa è dovuta alla Provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza,

dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

2. In caso di contitolarità della concessione, a richiesta degli interessati, la tassa è ripartita, proporzionalmente alle quote, tra gli occupanti.

#### Art. 4 Esenzioni

Sono esenti dalla tassa:

1. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
2. le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
3. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
4. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
5. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;
6. le occupazioni di aree cimiteriali;
7. gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

CAPO II  
Criteria di applicazione della tassa

Art. 5 Criteri di distinzione delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi e di aree pubbliche sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
4. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggano per un periodo superiore a quello originariamente autorizzato, anche se questo era uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Art. 6 Graduazione della tassa

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione; per questo motivo le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate in due categorie. (vedi allegato n. 2 - classificazione strade -).
2. Le tariffe sono adottate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

Art. 7 Commisurazione della tassa

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari.
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o lineare sono arrotondate per eccesso. Non si fa, comunque, luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, ciascuna di misura inferiore al metro, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.
4. Le occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo con cavi, condutture e simili aventi la medesima natura, sono

calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro lineare superiore.

5. Le occupazioni sia temporanee che permanenti, con superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate, per la quota eccedente, in ragione del 10 per cento.
6. Le superfici delle occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
7. La tassa è determinata nell'allegato tariffario che fa parte integrante e sostanziale del presente regolamento in conformità a quanto stabilito dall'art. 42 comma 6 del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni. (vedi allegato n. 1).

#### Art. 8 Occupazioni permanenti. Disciplina


1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle misure di tariffa adottate dalla Provincia.
2. Per le occupazioni permanenti di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 50 per cento.
3. Per le occupazioni con tende o simili aggettanti sul suolo pubblico la tariffa è ridotta al 30 per cento.
4. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico non di linea nelle aree a ciò destinate dalla Provincia, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

#### Art. 9 Passi carrabili

1. Passo carrabile è l'accesso ad un'area adiacente alla sede stradale, idoneo al passaggio dei veicoli, costituito da un manufatto, formato da appositi intervalli sul marciapiede ovvero da rampe costruite in cemento o pietra o altro materiale, anche bituminoso, e comunque da una modifica del piano stradale o dalla cosiddetta "scarpata" stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.



2. La tariffa ordinaria, per i passi carrabili, è ridotta al 50 per cento.
3. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurato sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
4. La Provincia, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 4, e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, autorizzare l'installazione di apposito cartello segnaletico, vietando in tal caso la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi. Il divieto di utilizzo di questa area da parte della collettività non può estendersi oltre la superficie di 10 mq.  
Il proprietario dell'accesso non vi può compiere nessuna opera né esercitarvi alcuna attività.  
La tassa è determinata con tariffa ordinaria ridotta al 20 per cento.
5. Ogni passo carrabile autorizzato deve essere segnalato mediante apposito segnale da installarsi in corrispondenza del confine stradale. Il segnale delle dimensioni di cm. 40 x 60 deve essere conforme alle prescrizioni dell'art. 120 comma e) del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e deve riportare nella parte alta l'indicazione dell'Ente proprietario della Strada e in basso il numero e l'anno di rilascio della concessione.
6. La tariffa è ugualmente ridotta al 20 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dalla Provincia che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
7. Per i passi carrabili costruiti direttamente dalla Provincia, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a 9 mq., l'eventuale quota eccedente è calcolata in ragione del 10 per cento.
8. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta al 50 per cento.
9. La tassa può essere affrancata, in qualsiasi momento, su domanda del proprietario del passo, mediante il versamento di 20 annualità del tributo.  
I contribuenti che non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda rivolta alla Provincia.  
Le spese per il ripristino dell'assetto stradale sono a



carico del richiedente, il quale sarà comunque tenuto anche al pagamento del tributo relativo all'anno della richiesta di abolizione.

#### Art. 10 Occupazioni temporanee

1. Sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
2. La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata in due categorie e in rapporto alla durata delle occupazioni.
3. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle tariffe giornaliera.
4. Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni e fino a 30 giorni la tariffa è ridotta nella misura del 30 per cento; oltre i 30 giorni la riduzione è del 50 per cento.
5. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la Provincia dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ulteriormente ridotta del 50 per cento (riduzione cumulabile con la precedente del comma 4).
6. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta del 50 per cento.
7. Per le occupazioni con tende o simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento.  
Se le tende sono poste a copertura di banchi di vendita nei mercati, si calcola solo l'area sporgente dagli stessi.
8. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 10 per cento.
9. Per i venditori ambulanti, i pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe sono ridotte al 50 per cento.
10. Sono ridotte dell'80 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
11. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dalla Provincia, sono soggette alla tassa con tariffa ridotta del 30 per cento.

12. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, sono ridotte del 50 per cento.
13. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, qualora l'area occupata sia superiore a dieci metri quadrati, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.

#### Art. 11 Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo

1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie, è determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade private soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. Per la misura della tassa si rinvia all'allegato tariffario che forma parte integrante del presente regolamento. (vedi allegato n. 1).
3. La Provincia ha sempre facoltà di trasferire in altra sede a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando, però il trasferimento viene disposto, su richiesta, per l'immissione delle condutture dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.
4. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale è definita nell'allegato tariffario.
5. Qualora la Provincia provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre, oltre la tassa di cui al comma 1), un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, pari 10 al per cento delle spese medesime.
6. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa è determinata e applicata dalla Provincia in misura forfettaria, secondo i seguenti criteri:
  - a) occupazioni fino a 1 Km. lineare di durata non superiore a 30 giorni: in relazione alle tariffe inserite

nell'allegato n. 1 del presente regolamento;

- b) aumento del 50 per cento per le occupazioni superiori al Km. lineare;
- c) maggiorazioni per le occupazioni di durata superiore a 30 giorni secondo le seguenti misure percentuali:
  - 1. occupazioni di durata non superiore a novanta giorni: 30 per cento;
  - 2. occupazioni di durata superiore a novanta giorni e fino a 180 giorni: 50 per cento;
  - 3. occupazioni di durata maggiore: 100 per cento.

#### Art. 12 Distributori di carburante

- 1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo provinciale è dovuta la tassa annuale indicata nell'allegato tariffario.
- 2. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto (cioè del 20 %) per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
- 3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
- 4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
- 5. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo provinciale, effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa, ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati.  
Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili, per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al

precedente art. 8 ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

#### Art. 13 Distributori di tabacchi

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi, e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo provinciale è dovuta la tassa annuale indicata nell'allegato tariffario.

CAPO III  
Pubblicità lungo le strade provinciali

**Art. 14 Definizione dei mezzi pubblicitari**

1. La definizione dei mezzi pubblicitari sulle strade e sui veicoli è prevista dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del vigente Codice della Strada (D.P.R. 495/1992).
2. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del Codice della Strada (Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285), del Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495) e successive modificazioni ed integrazioni.

**Art. 15 Norme generali**

1. Non è ammessa l'occupazione di spazi lungo le strade provinciali entro il confine stradale di cui all'articolo 3, comma 1 punto 10) del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285.

**Art. 16 Cartelli ed altri mezzi pubblicitari**

1. Le dimensioni e le caratteristiche dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari luminosi e non luminosi sono definite dal D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (artt. 48 e ss.)

**Art. 17 Zone vincolate: divieto di installazione mezzi pubblicitari**

1. E' vietato collocare cartelli ed altri mezzi pubblicitari, ad eccezione di insegne, lungo le strade nell'ambito ed in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali, paesaggistiche, di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico.
2. Il divieto opera nei limiti del campo visivo relazionale tra strada e zone vincolate.
3. Per l'individuazione delle strade sottoposte al divieto di installazione di mezzi pubblicitari, ancorchè esse ricadano all'esterno di zone vincolate, si rinvia all'apposito provvedimento della Giunta Provinciale.

**Art. 18 Ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade**

1. L'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, ove ne sia consentita l'installazione, deve rispettare le distanze minime di cui all'articolo 51 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, con le seguenti precisazioni:
- a) tutte le distanze minime previste si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia e sono consentiti solo cartelli monofacciali;
  - b) nessuna installazione pubblicitaria è consentita all'interno della sede stradale, ovvero della superficie compresa entro i confini stradali;
  - c) il posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari, posti in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli, viene autorizzato qualora questi distino almeno ml. 3,00 dal limite della carreggiata, e solo se sono posti in aderenza ai fabbricati;
  - d) le insegne, poste in parallelo al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati, o, non in aderenza, ad una distanza non inferiore a ml. 3,00 dal limite della carreggiata, non sono soggette alle norme di cui ai commi 2, 3, (limitatamente al posizionamento in curva) e 4 dell'articolo 51 del D.P.R. 495/1992;
  - e) le insegne, che ricadono nelle zone territorialmente vincolate, sono ammesse limitatamente ad una unità, come previsto dalla circolare della Regione Veneto 16.04.1993 P.G. 4389/30.122, qualora siano:
    - e1) insegne ed altri mezzi pubblicitari collocati in aderenza ai fabbricati;
    - e2) insegne poste sopra la luce degli ingressi o delle vetrine, non sporgenti dal filo di facciata;
    - e3) scritte realizzate su pareti preesistenti e, quelle serigrafate, sulle vetrine e tonde parasole;
    - e4) insegne ed altri mezzi pubblicitari poste all'interno delle vetrine dei negozi;
    - e5) insegne la cui esposizione sia resa obbligatoria da leggi o regolamenti;
    - e6) insegne o altri mezzi pubblicitari posti negli androni, nelle gallerie, nei cortili interni ecc.;
    - e7) targhe professionali di modeste dimensioni;
    - e8) Pubblicità cosiddetta "temporanea" esposta cioè per brevi periodi (articolo 51 comma 10, D.P.R. 16.12.1992, n. 495);



e9) scritte di non grandi dimensioni.

#### Art. 19 Cartelli di direzione

1. Per i cartelli di direzione si intendono i segnali di indicazione, di cui alla circolare Min. LL.PP. n. 400 del 09.02.1979, normalmente di forma rettangolare con fondo grigio scuro o giallo indicanti attività produttive, commerciali, studi privati, ecc. dotati di freccia orientata a modello unificato indicante la direzione.
2. Sulle strade provinciali, fuori dai centri abitati, sono ammessi solo i segnali di cui all'articolo 134, del D.P.R. 16.12.1992, n. 495.

#### Art. 20 Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili

1. Questa categoria di segnali è disciplinata dall'articolo 136 del D.P.R. 495/1992. Si precisa che saranno valutate unicamente le posizioni isolate all'esterno dei centri abitati ed i cartelli devono essere collocati in prossimità del servizio segnalato.

#### Art. 21 Adattamenti delle forme di pubblicità esistenti

1. I cartelli o mezzi pubblicitari installati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, sono rimossi secondo priorità valutate e motivate dalla Provincia.
2. I cartelli ed altri mezzi pubblicitari diffidati e non rimossi entro il termine imposto, sono verbalizzati ai sensi dell'articolo 23 comma 11 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285, con conseguente sanzione amministrativa accessoria di rimozione forzata delle opere.
3. I titolari delle autorizzazioni possono chiedere lo spostamento dei cartelli o mezzi pubblicitari, come stabilito dall'articolo 58 comma 2 del D.P.R. 495/1992.

#### Art. 22 Commisurazione della tassa

1. I cartelli pubblicitari installati nell'area demaniale provinciale sono tassati in relazione alle tariffe di cui all'allegato n. 1 del presente Regolamento, sulla base della superficie proiettata al suolo espressa in metri quadrati.

Capo IV  
Denuncia e versamento della tassa

Art. 23 Denuncia

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti obbligati devono presentare la denuncia ed effettuare il versamento della tassa dovuta, entro 30 giorni dal rilascio della concessione, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. La denuncia deve essere effettuata utilizzando i modelli predisposti dalla Provincia.
3. La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, ivi compreso il codice fiscale, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area (vedi allegato n. 2) sulla quale si realizza l'occupazione, la tariffa corrispondente, l'importo dovuto e gli estremi del versamento il cui attestato deve essere allegato.
4. La denuncia compilata in tutte le sue parti è presentata direttamente all'ufficio TOSAP della Provincia, che ne rilascia ricevuta, o spedita a mezzo raccomandata; in questo caso farà fede il timbro postale.
5. Le disposizioni, di cui ai commi precedenti, si riferiscono alle nuove occupazioni a decorrere dall'anno 1994, o ad occupazioni incrementative di quelle già realizzate in anni precedenti.
6. Qualora non si verificano variazioni nelle occupazioni, non sussiste l'onere della denuncia.
7. L'obbligo tributario è assolto con il versamento della tassa da effettuarsi esclusivamente su moduli forniti dalla Provincia entro il mese di gennaio di ogni anno. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale N. 10710457 intestato alla Provincia, con arrotondamento a 1.000 lire per difetto se la frazione non è superiore alle 500 lire o per eccesso se è superiore.
8. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo (con condutture, cavi ed impianti) il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ogni anno se non vi sia variazione nelle occupazioni. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa di tutte le occupazioni realizzate ed il relativo versamento anch'esso

cumulativo, devono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le variazioni si sono prodotte.

9. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e con la compilazione del modulo di versamento.  
Il versamento deve essere operato entro lo stesso termine di effettuazione dell'occupazione.
10. L'unica eccezione alle disposizioni dei commi precedenti si riferisce alle occupazioni temporanee di durata superiore ad un mese, per le quali la riscossione avviene in via anticipata mediante convenzione.  
Non vi è la possibilità di ottenere la restituzione della tassa nel caso in cui, per fatto imputabile al contribuente, la durata dell'occupazione sia risultata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.
11. Ai sensi dell'art. 3, comma 63, lettera "e", della Legge 549 del 28/12/1995, la Tassa non viene riscossa per importi inferiori a Lire 20.000.

#### Art. 24 Accertamento

1. La Provincia provvede al controllo delle denunce per l'individuazione di eventuali errori materiali e di calcolo che possano aver determinato una erronea liquidazione del tributo.
2. In caso di errori materiali, la Provincia provvede alla correzione, dandone comunicazione al contribuente nei 6 mesi successivi alla data di presentazione della denuncia o di effettuazione dei versamenti.
3. Il riconoscimento spontaneo, prima dell'accertamento della Provincia, da parte del contribuente dell'erronea determinazione del tributo, in conseguenza dell'errore materiale o di calcolo, non dà luogo ad applicazione di soprattasse o interessi, ma solo alla integrazione di quanto dovuto. L'obbligo del versamento integrativo è stabilito in 60 giorni dalla comunicazione, di cui al secondo comma del presente articolo.
4. Il mancato riconoscimento spontaneo dell'errore materiale o di calcolo da parte del contribuente comporta l'emissione di apposito avviso di accertamento motivato.
5. L'accertamento avviene in rettifica, nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza della denuncia, o d'ufficio, nei casi di omessa presentazione della medesima.

6. L'avviso di accertamento deve indicare:
  - a) la motivazione;
  - b) gli importi dovuti a titolo di soprattassa e di interessi;
  - c) il termine di 60 giorni per il pagamento;
  - d) L'Autorità cui proporre eventuale ricorso e il relativo termine.
7. L'avviso di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, deve essere notificato al contribuente con raccomandata A.R. a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata, o a quello in cui la stessa avrebbe dovuto essere presentata.
8. Qualora la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, distintamente per ogni anno, nei modi e nei termini previsti dai commi precedenti.
9. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:
  - a) alla Direzione Regionale delle Entrate - Sezione staccata di Rovigo - sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale;
  - b) alla Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'articolo 80 del D. Lgs. n. 546/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e nel rispetto di quanto previsto dal decreto medesimo.
10. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento in materia di ricorsi contro gli atti di accertamento, si rinvia alle norme contenute nel D.P.R. 26.10.1972, n. 638 e nel D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni degli stessi.

#### Art. 25 Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua, in un'unica soluzione, secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. 28/01/1988 n. 43. Si applica l'articolo 2752 del Codice Civile.

#### Art. 26 Rimborsi

1. L'istanza di rimborso per la somma versata e non dovuta deve essere presentata, a pena di decadenza c/o

inammissibilità della domanda, entro il termine di 3 anni dal giorno del pagamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. La Provincia provvede al rimborso della tassa entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Sulle somme rimborsate vanno calcolati gli interessi di mora, dalla data dell'eseguito pagamento, in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

#### Art. 27 Sanzioni

1. Per omessa, tardiva e infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
2. Per l'omesso, tardivo e parziale versamento è dovuta una soprattassa del 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei 30 giorni successivi alla scadenza, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte alla metà (rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento).
4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.
5. Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) possono invece essere punite a norma dell'articolo 155 del T.U.L.C.P. 03/03/1934 n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni.

Capo V  
Disciplina per il rilascio della concessione e/o  
autorizzazione di occupazione.

Art. 28 Requisiti della domanda

1. Chiunque intenda in qualunque modo anche temporaneamente e per qualsiasi scopo occupare spazi ed aree pubbliche o tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, sul territorio della Provincia, deve farne domanda al Presidente della Provincia.
2. La domanda, in carta bollata, deve contenere:
  - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
  - b) l'ubicazione esatta dello spazio di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
  - c) descrizione particolareggiata dell'opera che si intende eseguire e scopo della richiesta;
  - d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento, alle leggi, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione prescrive a tutela del pubblico transito e della proprietà stradale;
  - e) l'impegno di sostenere le spese che dovessero occorrere e di assoggettarsi, nel caso di concessione o autorizzazione o nulla-osta, a quanto richiesto, alla relativa tassa o altro diritto previsto dalla legge.
3. La domanda dovrà essere redatta nei modelli predisposti e messi a disposizione degli utenti, presso il Settore "Lavori Pubblici Strade" della Provincia.
4. In ogni caso, una domanda non potrà avere che un solo oggetto, anche se relativo ad una stessa strada provinciale.
5. Ove per una stessa area siano presentate più domande, a parità di condizioni, sarà accordata preferenza ai titolari dei negozi, che chiedono la concessione di occupare lo spazio antistante i negozi stessi.
6. Le concessioni per allacciamenti, con attraversamento di strade Provinciali, alla rete di servizio pubblico di trasporto e di distribuzione di acqua, gas, ecc., dovranno essere richieste preferibilmente dall'ente o azienda che gestisce tale servizio.

#### Art. 29 Deposito cauzionale

1. In caso di concessioni o autorizzazioni per opere che per la loro natura possono dar luogo a manomissioni della sede viabile e delle sue pertinenze, o che rivestano notevole importanza, l'Amministrazione Provinciale potrà chiedere anche un deposito cauzionale, la cui entità e durata sarà fissata in funzione del caso specifico.
2. Detto deposito sarà restituito, su richiesta scritta dell'interessato, dopo un periodo minimo di un anno e massimo tre anni, dal termine dei lavori, con atto formale del Capo del Settore V "Lavori Pubblici Strade", in base a parere favorevole dell'assistente stradale.
3. Per quanto concerne il deposito relativo alla concessione per passi carrabili, la restituzione della cauzione potrà avvenire alla fine dei lavori, con le modalità riportate nel comma precedente.
4. Nel caso in cui i lavori di ripristino non siano stati eseguiti oppure siano stati riscontrati irregolari, il Settore "Lavori Pubblici Strade", dopo formale diffida, procederà d'ufficio avvalendosi, per la spesa emergente, del deposito cauzionale versato.

#### Art. 30 Oneri di istruttoria

1. I soggetti interessati ad ottenere il rilascio o il rinnovo di concessioni e/o autorizzazioni da parte della Provincia, fermo restando il pagamento della tassa "O.S.A.P.", devono versare una somma quale diritto per le operazioni tecnico - amministrative compiute dall'Ente stesso ai sensi dell'articolo 405 comma 2 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada).
2. L'importo è stabilito dalla Giunta Provinciale la quale è tenuta a darne comunicazione ogni anno al Ministero dei Lavori Pubblici.
3. Le tariffe sono aggiornate ogni due anni, in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT, verificatasi nei due anni precedenti.

#### Art. 31 Allegati alla domanda

##### A) Concessione per occupazione di area demaniale:

1. E' necessario, a tal fine, produrre:

- a) ricevuta del versamento degli oneri di istruttoria di cui all'articolo 30, comma 1, del presente regolamento;
  - b) elaborati tecnici, nel numero di 5 copie, comprendenti:
    - b1) planimetria aggiornata di mappa catastale in scala 1:2000 della zona interessata, con raggio di 250 metri lineari dal punto in cui si intende eseguire l'intervento; evidenziazione del lotto di terreno interessato e indicazione a margine dei relativi estremi catastali: Comune - Foglio - Mappale/i;
    - b2) sviluppo planimetrico in scala adeguata (1:500/1:200) e dettagli in scale 1:100, debitamente quotati, del manufatto oggetto della richiesta e delle connessioni ad esso attinenti: manufatti e costruzioni insistenti nella fascia di rispetto stradale con indicazione delle destinazioni d'uso relative e di quelle delle aree ad esse pertinenti;
    - b3) sezione completa della sede stradale in scala 1:100 correttamente quotata e completa di carreggiata, banchine o fossi o marciapiedi laterali con indicazione del confine demaniale o di uso pubblico e relativa distanza dal bordo bitumato;
    - b4) relazione della ditta richiedente, circa la natura dell'intervento, destinazione d'uso, scopi, materiali impiegati.
2. Per quanto riguarda i punti b1), b2), b3), la relativa cartografia potrà essere raccolta in un unico elaborato.

**B) Mezzi pubblicitari:**

3. Per i mezzi pubblicitari di cui al Capo III del presente Regolamento, gli allegati da produrre sono:
- a) ricevuta del versamento come indicato al punto 1a);
  - b) planimetria in scala non inferiore a 1:5.000 con indicata la posizione del mezzo pubblicitario con le misurazioni riferentesi ad altri cartelli, segnali stradali e non, incroci, ecc. (in cinque copie);
  - c) due foto del luogo di ubicazione viste per ogni senso di marcia con riportata la posizione del mezzo pubblicitario;
  - d) bozzetto esatto della freccia/insegna, con relativi colori, dimensioni e dicitura. (in cinque copie);
  - e) certificazione tecnica autentica e sottoscritta da tecnico abilitato dalla quale risulti che il manufatto



è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità.

4. Per i cartelli installati su area demaniale, oltre al pagamento dei diritti previsti al precedente punto 3a), i concessionari sono tenuti al versamento della tassa OSAP in un'unica soluzione per l'intera durata dell'autorizzazione.
5. La riscossione degli oneri dovrà avvenire preliminarmente all'atto di presentazione della domanda.
6. La somma incassata per gli oneri di istruttoria non sarà restituita, qualora l'installazione del cartello od altro mezzo pubblicitario non venga autorizzata.

#### Art. 32 Responsabile del procedimento

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo, secondo le disposizioni di legge e del presente Regolamento è preposto il Funzionario addetto al servizio TOSAP.
2. Al Funzionario addetto al servizio TOSAP competono i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa, come stabilito dall'art. 54 del Decreto Legislativo n. 507/1993.

#### Art. 33 Istruttoria sulla domanda

1. Le domande, per l'istruttoria e la definizione, sono presentate al Settore "Lavori Pubblici Strade" dell'Amministrazione Provinciale.
2. All'atto della presentazione della domanda o successivamente, mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art. 7 della legge 241/1990, viene reso noto l'avvio del procedimento e l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento, nonché le altre notizie previste dalla legge sul cosiddetto "procedimento amministrativo".
3. Per le occupazioni permanenti e temporanee, il termine per la concessione o il diniego, è fissato in 60 giorni dalla domanda o dalla data di presentazione della documentazione integrativa richiesta, salvo quanto disposto da leggi specifiche.
4. In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

#### Art. 34 Disciplinare tecnico

1. Il disciplinare tecnico, predisposto dal Settore "Lavori Pubblici Strade", dovrà contenere le prescrizioni di sicurezza, le condizioni generali di rilascio, la durata dell'occupazione, e le condizioni suppletive necessarie od opportune.

#### Art. 35 Condizioni delle concessioni, autorizzazioni e nulla-osta

1. Le concessioni, autorizzazioni e nulla-osta si intendono accordate:
  - a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
  - b) con carattere di assoluta precarietà e con conseguente facoltà dell'Amministrazione di revoca per motivi di interesse pubblico e di modifica o d'imposizione di nuove condizioni;
  - c) con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o depositi permessi e dal loro esercizio, nonché di provvedere alla costante e perfetta esecuzione e manutenzione di quanto consentito;
  - d) con l'obbligo del titolare di provvedere, a sua cura e spese, alle modificazioni ritenute necessarie, dalla Provincia; è escluso ogni indennizzo per danni e deprezzamenti, derivanti da eventuali lavori stradali o varianti alla sede stradale compiute dalla Provincia ed incidenti nell'area o spazio cui si riferisce la concessione;
  - e) con l'obbligo di iniziare e ultimare le opere, oggetto della concessione o autorizzazione, entro i limiti di tempo stabiliti dall'Amministrazione;
  - f) con l'obbligo di rimettere ogni cosa in pristino, in caso di revoca della concessione o autorizzazione, secondo le modalità e nei termini assegnati. In caso di inottemperanza, la Provincia provvede d'ufficio, con spese a carico dell'inadempiente;
  - g) quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni), nonché, in ogni caso,

l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

2. Chiunque intraprende lavori, effettua occupazioni o esegue depositi interessanti le strade provinciali e le relative pertinenze per le quali siano prescritti provvedimenti ai sensi del presente Regolamento, conserva nel luogo dei lavori o delle occupazioni il relativo provvedimento o copia conforme, che è tenuto ad esibire a richiesta del personale abilitato.

#### Art. 36 Durata delle concessioni e delle autorizzazioni

1. Salvo che non sia diversamente stabilito nell'atto di rilascio e in relazione alla loro natura, le concessioni e autorizzazioni hanno durata massima di anni 19 (diciannove) e sono rinnovabili alla scadenza.
2. Le occupazioni con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile hanno durata indeterminata.
3. La durata dell'occupazione del suolo per l'impianto di servizi pubblici è determinata in rapporto alla durata dei servizi stessi, fissata dalle leggi e dagli atti di concessione che li riguardano.
4. Trascorso il termine e non essendosi proceduto al rinnovo, le concessioni e le autorizzazioni scadono di diritto.

#### Art. 37 Elenchi delle concessioni e autorizzazioni

1. Gli uffici competenti sono tenuti a redigere e mantenere aggiornati gli elenchi delle concessioni e autorizzazioni dai quali risultino:
  - a) i nominativi dei concessionari completi dei dati anagrafici;
  - b) l'ubicazione;
  - c) i dati tecnici e finanziari;
  - d) gli estremi della deliberazione autorizzante la concessione o l'autorizzazione.
2. Tali documenti vanno integrati con uno scadenzario allo scopo di seguire l'andamento della concessione o dell'autorizzazione.

#### Art. 38 Rinnovi

1. Il titolare che intenda rinnovare la concessione o l'autorizzazione, deve inoltrare alla Provincia apposita domanda entro tre mesi precedenti la data della scadenza.

2. Le norme previste per il rilascio di nuove concessioni o autorizzazioni, disciplinano anche il procedimento per l'accoglimento della richiesta di rinnovo; peraltro, non occorrerà alcuna documentazione, se il titolare dichiarerà, ai sensi della legge 15/1968, che la situazione delle opere non ha subito variazioni.
3. Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'obbligo di presentare almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga.

#### Art. 39 Variazione messaggio pubblicitario

1. Il titolare di una concessione o autorizzazione di mezzi pubblicitari, decorsi almeno tre mesi, può variare il messaggio riportato sul mezzo pubblicitario, inoltrando alla Provincia apposita domanda.
2. La domanda dovrà essere corredata da:
  - bozzetto del nuovo messaggio;
  - dichiarazione attestante che il manufatto precedentemente autorizzato non ha subito alcuna variazione;
  - ricevuta del versamento di cui al punto 1a) dell'art. 31 del presente Regolamento.
3. la durata della concessione o autorizzazione rimane invariata.

#### Art. 40 Volturazioni

1. Il subentro di altra persona od Ente nelle concessioni deve essere denunciato alla Provincia dal nuovo titolare entro tre mesi.
2. La Provincia provvede alla volturazione con la procedura prevista per il rilascio di nuove concessioni. Se il titolare dichiara ai sensi della legge n. 15/1968 che le altre parti della domanda sono invariate, non occorre alcuna documentazione ulteriore.
3. Se la successione avviene per atto "inter vivos", il precedente titolare ha l'obbligo di controfirmare la denuncia, dichiarando esplicitamente la propria rinuncia alla concessione. In caso contrario è tenuto al puntuale pagamento della tassa e alla manutenzione dei manufatti esistenti sull'area pubblica.

#### Art. 41 Revoche

1. Le concessioni od autorizzazioni possono in qualsiasi momento essere revocate, su motivato rapporto, per esigenze pubbliche.
2. La revoca di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, per il periodo di mancato godimento, senza interessi.

#### Art. 42 Decadenza

1. Sono cause di decadenza delle concessioni o delle autorizzazioni:
  - a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario, dei collaboratori o dei suoi dipendenti delle condizioni previste nel disciplinare tecnico di cui all'articolo 34 del presente regolamento;
  - b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
  - c) la mancata occupazione oltre il periodo indicato nel provvedimento, senza giustificato motivo.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza, la tassa già assolta non verrà restituita.

#### Art. 43 Rinunce

1. Il titolare della autorizzazione o concessione può rinunciare in qualsiasi momento alla stessa, mediante comunicazione alla Provincia.
2. La Provincia prende atto della rinuncia, previo accertamento del ripristino della proprietà pubblica.
3. Le spese per la messa in pristino sono a completo carico del richiedente.
4. La rinuncia non dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipazione.

#### Art. 44 Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata

dall'interessato, prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Settore "Lavori Pubblici Strade" via fax o con telegramma.  
Il predetto Settore provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo possono essere applicate le sanzioni di cui all'art. 27 comma 5 del presente Regolamento.

#### Art. 45 Norme transitorie e finali

1. La tassa, solamente per l'anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell' articolo 56 del D. Legislativo n. 507/1993:
  - a) I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare denuncia ed effettuare il versamento entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.  
Per i contribuenti già a ruolo, per l'anno 1993, la Provincia emetterà, anche per l'anno 1994, i ruoli per la riscossione della tassa in base alle tariffe preesistenti. L'eventuale integrazione dell'importo derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia, dovrà essere effettuato, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del nuovo regolamento.
  - b) Per le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentata del 10 per cento, con una tassa minima di £. 50.000.=.
  - c) Per le occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto e per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento.
2. Le riscossioni e gli accertamenti, relativi ad annualità precedenti a quelle in corso, alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal Capo II del D. Lgs. 507/1993, sono effettuati con le modalità e i termini previsti dal Testo Unico per la Finanza Locale, approvato con R.D. 14.09.1931 n. 1175, e successive modificazioni ed integrazioni.

La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 68 del D.P.R. 28.01.1988, n. 43 riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

#### Art. 46 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'articolo 46 della legge 142/1990, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo.

#### Art. 47 - Abrogazioni e sostituzioni

1. Il presente Regolamento sostituisce ogni precedente norma regolamentare e tariffaria relativa alla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme contenute nel Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché a tutte le norme di legge vigenti in materia.



**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROVIGO**

# **TASSA O.S.A.P.**

**OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE**

**CRITERI DI DISTINZIONE**

**GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**



OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE  
CRITERI DI DISTINZIONE GRADUAZIONE E  
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA - SUPERFICIE.

INDICE

- Occupazioni permanenti	Pag. 2
- Passi carrabili	Pag. 3
- Occupazioni temporanee	Pag. 6
- Occupazione permanente sottosuolo e soprassuolo	Pag. 8
- Occupazione temporanee sottosuolo e soprassuolo	Pag. 9
- Distributori di carburante	Pag. 10
- Distributori di tabacchi	Pag. 11
- Cartelli Pubblicitari	Pag. 11

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROVIGO

OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE  
CRITERI DI DISTINZIONE  
GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA - SUPERFICIE.

ALLEGATO N. 1

- 1 - Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee.
- 2 - Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti.
- 3 - Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
- 4 - Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
- 5 - La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto le strade, gli spazi e le aree sono state classificate in n. 2 categorie.
- 6 - La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o metri lineari. Le frazioni inferiori al mq. o ml. sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Non si fa, comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al mq. od al ml., la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo, effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro lineare superiore.
- 7 - Le superfici eccedenti i 1.000 mq. per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.
- 8 - Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione:
  - del 50 per cento sino a 100 metri quadrati;

- del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq.
- del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq..

### OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma.
2. La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica in base alle seguenti misure di tariffa annua.

Numero	Caratteristiche delle occupazioni	1 <sup>a</sup> categoria	2 <sup>a</sup> categoria
1	Occupazione ordinaria del suolo provinciale per mq. (compreso il tombinamento fossi) (Art. 44 comma 1 lett. b)	£. 35.700	£. 28.560
2	Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo per mq. riduzione del 50 % (Art. 44 comma 1 lett. c)	£. 17.850	£. 14.280
3	Occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente al suolo pubblico per mq. riduzione al 30 % (Art. 44 comma 2)	£. 10.710	£. 8.568

PASSI CARRABILI

Mumero	Caratteristiche delle occupazioni	1^ categoria	2^ categoria
4	A) Passi carrabili soggetti a tassa per la superficie occupata per mq. riduzione del 50 % (Art. 44 comma 3)	£. 17.850	£. 14.280
	B) Accessi carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale. (a raso) (Art. 44 comma 7)	esente	esente
	C) Accesso carrabile destinato a portatore di handicap. (Art. 49 lett. g)	esente	esente
	D) Accesso carrabile a raso con cartello segnaletico di divieto di sosta fino a 10 mq. riduzione al 20 % (Art. 44 comma 8)	£. 7.140	£. 5.712
	E) Accessi carrabili costruiti direttamente dalla Provincia. riduzione al 50 % Oltre mq. 9 la superficie eccedente si calcola in ragione del 10 %. (Art. 44 comma 6)	£. 17.850	£. 14.280

PASSI CARRABILI

Numero	Caratteristiche delle occupazioni	1^ categoria	2^ categoria
	F) Accessi carrabili costruiti direttamente dalla Provincia che, sulla base di elementi di carattere oggettivo risultano non utilizzabili. riduzione al 20 % (Art. 44 comma 9)	£. 7.140	£. 5.712
	G) Accessi a distributori di carburanti. riduzione al 50 % (Art. 44 comma 10)	£. 17.850	£. 14.280
	H) Occupazioni effettuate con aiuole assimilabili ai passi carrai purchè facilitino l'accesso alla proprietà privata. riduzione del 50 % (Art. 44 comma 3)	£. 17.850	£. 14.280
	I) Tombinamenti o terrapienamenti effettuati per pubblica utilità.	esente	esente

## PASSI CARRABILI

Numero	Caratteristiche delle occupazioni	1^ categoria	2^ categoria
5	Occupazioni con autovetture adibite al trasporto pubblico non di linea nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata. per mq. (Art. 44 comma 12)	L. 35.700	L. 28.560

## OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie di cui all'allegato n. 2 (classificazione strade), in rapporto alla durata delle occupazioni. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione in base alle tariffe giornaliere di seguito indicate con le seguenti precisazioni:
  - a) fino a 12 ore: riduzione del 50 per cento;
  - b) oltre le 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera.
2. Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni e fino a 30 giorni la tariffa è ridotta nella misura del 30 per cento; oltre i 30 giorni la riduzione è del 50 per cento.
3. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese, o che si verificano con carattere ricorrente, la Provincia dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ulteriormente ridotta del 50 per cento (riduzione cumulabile con quella del precedente punto 2).

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Numero	Caratteristiche delle occupazioni	1^ categoria	2^ categoria
1	Occupazione ordinaria del suolo provinciale per mq.	£. 750	£. 600
2	Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo per mq.	£. 375	£. 300
3	Occupazione con tende o simili per la sola parte sporgente dai banchi per mq.	£. 225	£. 180
4	Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con l'installazione di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante per mq.	£. 825	£. 660
5	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto per mq.	£. 375	£. 300
6	Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante per mq.	£. 150	£. 120

## OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Numero	Caratteristiche delle occupazioni	1^ categoria	2^ categoria
7	Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia per mq.	£. 375	£. 300
8	Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dalla Provincia per mq.	£. 525	£. 420
9	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche (maggiore di 10 mq.), culturali o sportive per mq.	£. 150	£. 120

### TARIFFA RELATIVA ALLE OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOPRASSUOLO E SOTTOSUOLO.

1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie, è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade provinciali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade private soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. Per la misura della tassa si rinvia alle tariffe di seguito indicate.



OCCUPAZIONI PERMANENTI SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

Numero	Caratteristiche delle occupazioni	1 <sup>a</sup> categoria	2 <sup>a</sup> categoria
1	Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo la tassa è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte effettivamente occupata per Km. lineare o frazione. (Art. 47 comma 2 lett. b)	£. 157.500	£. 126.000
2	Occupazione di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendente dalla effettiva consistenza. (Art. 47 comma 2 bis)	esente	esente
3	Occupazioni con seggiovie e funivie: (Art. 47 comma 3) a) fino a 5 Km. b) per ogni Km. o frazione superiore maggiorazione di :	£. 105.000	£. 84.000
		£. 21.000	£. 16.800

OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

Numero	Caratteristiche delle occupazioni	1^ categoria	2^ categoria
1	Occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo di durata non superiore a 30 giorni		
	- fino a 1 km lineare	£. 10.000	£. 8.000
	- superiore a 1 km. lineare	£. 15.000	£. 12.000
1a	Occupazioni di cui al punto precedente di durata superiore a 30 giorni, la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:		
	- del 30 % per le occupazioni di durata non superiore a 90 giorni		
	- fino a 1 km. lineare	£. 13.000	£. 10.400
	- superiore a 1 km. lineare	£. 19.500	£. 15.600
	- del 50 % per le occupazioni di durata superiore a 90 giorni fino a 180 giorni		
	- fino a 1 km. lineare	£. 15.000	£. 12.000
	- superiore a 1 km. lineare	£. 22.500	£. 18.000
	- del 100 % per le occupazioni di durata superiore a 180 giorni		
fino a 1 km. lineare	£. 20.000	£. 16.000	
- superiore a 1 km. lineare	£. 30.000	£. 24.000	

## DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo provinciale è dovuta la tassa annuale secondo la seguente tariffa:

Numero	Caratteristiche delle occupazioni	1^ categoria	2^ categoria
1	Per i distributori con serbatoio di capacità non superiore a litri 3.000	£. 10.000	£. 8.000
2	Per ogni 1.000 litri o frazione in più	aumento di un quinto	idem

2. La tassa di cui al punto 1 è applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri.
3. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto, (cioè del 20%) per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazioni di 1.000 litri degli altri serbatoi.
5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
6. La tassa di cui sopra è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo provinciale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i

relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati.

7. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa per le occupazioni permanenti, salvo che per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

### DISTRIBUTORI DI TABACCHI

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo provinciale è dovuta la tassa annua di seguito riportata:

Numero	Caratteristiche delle occupazioni	1^ categoria	2^ categoria
1	Occupazioni con distributori di tabacchi	£. 10.000	£. 8.000

### CARTELLI PUBBLICITARI

Numero	Caratteristiche delle occupazioni	1^ categoria	2^ categoria
1	La tariffa è determinata in funzione al metro quadrato proiettato al suolo con o senza sostegno.	£. 35.700	£. 28.560

## NORME TRANSITORIE E FINALI

1. La tassa, solamente per l'anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'articolo 56 del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993.
  - a) I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare denuncia ed effettuare il versamento entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento. Per i contribuenti già a ruolo, per l'anno 1993, la Provincia emetterà, anche per l'anno 1994, i ruoli per la riscossione della tassa in base alle tariffe preesistenti. L'eventuale integrazione dell'importo, derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia, dovrà essere effettuato, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del nuovo regolamento.
  - b) Per le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentata del 10 per cento, con una tassa minima di Lire 50.000.
  - c) Per le occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto e per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento.
2. Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quelle in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal Capo II del D. Lgs. 507/1993, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal Testo Unico per la Finanza Locale, approvato con R.D. 14.09.1993 n. 1175, e successive modificazioni ed integrazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. 28.01.1988, n. 43 riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

## ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'acquisita esecutività ai sensi dell'articolo 46 della Legge 142/1990.

